

CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO II
Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

(¹) (²)

Versione vigente	Nuova versione <i>(Entrata in vigore indicata nel testo della norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale)</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 68 CdS</p> <p>Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi</p> <p>(Vedi art. 68 del Prontuario del Codice della Strada)</p> <p>(Vedi art. 223, art. 224, art. 225 e Appendice IV del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)</p> <p>1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. <p>2. (¹) I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 68 CdS</p> <p>Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi</p> <p>(Vedi art. 68 del Prontuario del Codice della Strada)</p> <p>(Vedi art. 223, art. 224, art. 225 e Appendice IV del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)</p> <p>1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. <p>2. (¹) I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere presenti e funzionanti secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1.</p>

¹ In grassetto le modifiche apportate dalla norma che riforma parte del codice della strada (novembre 2024).

² I riferimenti alle note in grassetto, riportate nella colonna contenente la norma non ancora in vigore, sono stati appositamente omessi. Saranno consultabili nell'apposita sezione *Normativa* del portale <https://www.circolazione-stradale.it> solo dopo la pubblicazione della norma in *Gazzetta Ufficiale*. Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale <https://www.circolazione-stradale.it>.

<p>nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati.</p> <p>3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.</p> <p>4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.</p> <p>5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.</p> <p>6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00.</p> <p>7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.</p> <p>8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.</p>	<p>3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.</p> <p>4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.</p> <p>5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.</p> <p>6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00.</p> <p>7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.</p> <p>8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.</p>
---	--